

RICHIESTE CHIARIMENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE

CHIARIMENTO N. 1

Buon pomeriggio la presente per chiedere chiarimenti sul costo del lavoro. Si chiede inoltre se le risorse saranno da assumere part-time o full time.

RISPOSTA

Il servizio si configura quale prestazione di natura intellettuale resa in autonomia organizzativa dal Fornitore. Non è previsto alcun vincolo in ordine alla tipologia contrattuale delle risorse (full-time/part-time). L'organizzazione del personale e il relativo costo del lavoro rientrano nella piena responsabilità e nel rischio d'impresa dell'operatore economico, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio previsti.

CHIARIMENTO N. 2

Buonasera, si chiede conferma che le CU lavoro dipendente saranno predisposte dall'Ente. Il consulente dovrà solo supportarvi per verifiche relative alla corretta compilazione e supporto normativo.

RISPOSTA

Si conferma che la predisposizione operativa delle Certificazioni Uniche per lavoro dipendente resta in capo all'Azienda.

Il Fornitore è tenuto a garantire supporto specialistico, verifica di correttezza e assistenza normativa.

CHIARIMENTO N. 3

In merito alle "Attività ordinarie continuative" descritte nell'Avviso, si chiede innanzitutto conferma che la contabilità generale dell'Ente, nonché la tenuta dei registri e delle scritture contabili, restino in ogni caso attività svolte internamente dall'Azienda Ospedaliera.

Inoltre, con specifico riferimento alla fiscalità del personale e agli adempimenti del sostituto d'imposta, si domanda di chiarire se, oltre alla gestione degli adempimenti annuali (es. predisposizione/verifica e invio CU e Modello 770), debba essere ricompresa nel servizio anche l'attività ricorrente, quale ad esempio la predisposizione dei cedolini paga e la predisposizione dei versamenti tramite modelli F24, ovvero se tali attività restino in capo alle strutture interne competenti.

RISPOSTA

La contabilità generale, la tenuta dei registri e delle scritture contabili restano in capo all'Azienda.

Analogamente, le attività operative ricorrenti (elaborazione cedolini paga e predisposizione modelli F24) restano di competenza interna.

Il Fornitore assicura supporto consulenziale, verifica della corretta applicazione della normativa e affiancamento su casistiche complesse.

CHIARIMENTO N. 4

In merito all'“importo stimato dell'affidamento pari a Euro 48.000,00 per 24 mesi” e al “Preventivo di offerta economica per l'intera durata del servizio”, si chiede di precisare se il preventivo debba essere formulato come corrispettivo complessivo fisso per i 24 mesi, oppure se sia richiesta anche l'indicazione di tariffe unitarie (es. canone mensile, tariffa oraria/giornaliera, ecc.). Si chiede inoltre conferma che non sia previsto un importo massimo indicabile come corrispettivo per l'affidamento.

RISPOSTA

L'offerta economica deve essere formulata come corrispettivo complessivo fisso per l'intera durata contrattuale (24 mesi).

È facoltà dell'operatore economico dettagliare internamente la composizione dell'offerta.

L'importo si intende onnicomprensivo, nei limiti di quanto previsto per le attività straordinarie.

L'importo posto a base dell'affidamento costituisce valore massimo non superabile.

CHIARIMENTO N. 5

Con riferimento alle “Attività straordinarie a richiesta” di cui al relativo paragrafo (pareri scritti, interpellati, istanze di rimborso, supporto in pre-contenzioso, supporto giuridico-contabile nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, ecc.), si chiede di chiarire se tali attività debbano intendersi tutte ricomprese nel corrispettivo economico complessivo indicato nel preventivo, ovvero se sia previsto che, in relazione alla complessità delle singole attività, vengano concordati specifici corrispettivi sulla base di tariffe orarie e/o giornaliere indicate in sede di offerta.

RISPOSTA

Le attività straordinarie si intendono ricomprese nel corrispettivo complessivo, nei limiti della normale variabilità del servizio.

Per attività di particolare complessità o eccedenti il perimetro ordinario, l'Azienda si riserva la facoltà di definire eventuali corrispettivi aggiuntivi, nel rispetto della normativa vigente.

CHIARIMENTO N. 6

In riferimento al paragrafo “Modalità di presentazione e valutazione dei preventivi”, si chiede di precisare secondo quali criteri sarà individuato il “miglior preventivo”, ad esempio specificando, se previsti, i criteri di valutazione tecnica e i pesi attribuiti a parte tecnica ed economica.

RISPOSTA

Trattandosi di un avviso finalizzato alla mera acquisizione di preventivi, propedeutica a un eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, e non di una procedura di gara, non sono previsti criteri di valutazione tecnica, pesi o punteggi per la comparazione delle proposte tecniche ed economiche.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei preventivi pervenuti ai fini della valutazione della conformità e della qualità delle proposte rispetto alle esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto già indicato nell'Avviso, riservandosi ogni successiva determinazione in ordine all'eventuale affidamento.

CHIARIMENTO N. 7

In merito alla "Relazione tecnica del servizio offerto" richiesta ai fini della valutazione dei preventivi, si chiede di indicare se è previsto uno schema/format di riferimento. In assenza di un format predefinito, si domanda cortesemente di specificare quali siano gli elementi minimi che la Relazione tecnica deve necessariamente contenere (es. descrizione dell'organizzazione e del team dedicato, modalità di erogazione del servizio in presenza e da remoto, tempi di risposta, modalità di gestione delle urgenze/ispezioni, approccio all'aggiornamento normativo e alla formazione, ecc.), nonché l'eventuale limite massimo di pagine.

RISPOSTA

Non è previsto un format per la redazione della relazione tecnica, né sono stabiliti vincoli dimensionali. Gli operatori economici sono pertanto liberi di strutturare l'elaborato secondo le modalità ritenute più opportune, fermo restando che lo stesso dovrà illustrare in modo chiaro e completo il servizio proposto in coerenza con le caratteristiche e le esigenze descritte nell'Avviso.

CHIARIMENTO N. 8

Con riferimento al requisito di "esperienza documentata di almeno cinque anni in servizi analoghi presso enti del SSN", si chiede di precisare con quali modalità tale requisito debba essere comprovato in sede di presentazione del preventivo.

RISPOSTA

Il requisito potrà essere dichiarato dall'operatore economico all'interno della relazione tecnica, con indicazione delle esperienze maturate in servizi analoghi presso enti del SSN. Non sono previsti ulteriori documenti a comprova in questa fase, fermo restando il potere della Stazione Appaltante, in caso di affidamento, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

CHIARIMENTO N. 9

Con riferimento a quanto previsto alla voce "Sede di esecuzione", si chiede di chiarire:

- se le "almeno 2 giornate/uomo al mese" di presenza presso l'AOPG siano già ricomprese nel corrispettivo economico complessivo indicato nel preventivo, oppure se debbano essere valorizzate separatamente (es. tariffa giornaliera);

- se, per alcune attività (es. riunioni operative, formazione, confronto su casi specifici), sia consentito lo svolgimento da remoto tramite videoconferenza in alternativa alla presenza fisica, fermo restando il rispetto del monte minimo di servizio richiesto.

RISPOSTA

Le almeno 2 giornate/uomo mensili previste dal Capitolato devono intendersi quale livello minimo di presidio operativo.

Tale presidio può essere assicurato anche in modalità da remoto, purché sia garantito un livello di servizio equivalente in termini di efficacia, tempestività e interazione operativa.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda, tramite il DEC, di richiedere la presenza fisica presso le sedi aziendali qualora ritenuta necessaria in relazione a specifiche esigenze operative.

Il presidio si intende incluso nel corrispettivo complessivo.

CHIARIMENTO N. 10

Con riferimento al requisito di "Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili", si chiede di specificare:

- se il requisito debba essere verificato solo in capo al professionista incaricato o anche in capo all'operatore economico (società/studio associato/società tra professionisti);
- se, in tali casi, sia sufficiente indicare l'operatore economico (società/studio associato/società tra professionisti) oppure se sia necessario identificare nominativamente il professionista o i professionisti che opereranno quali referenti ai fini dell'esecuzione del servizio.

RISPOSTA

Il requisito deve essere posseduto almeno dal professionista referente incaricato dell'esecuzione del servizio.

In caso di operatori economici organizzati in forma societaria, è necessario indicare sia l'operatore economico sia i professionisti nominativamente individuati, con evidenza dei requisiti posseduti.